Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 24 luglio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 24 luglio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 41

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1991.

Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 1991.

Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il decreto 14 gennaio 1983, attinente gli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il decreto 13 giugno 1985, attinente gli autobus a due piani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 13 giugno 1985;

Visto il decreto 29 aprile 1986, attinente gli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Visto il decreto 21 luglio 1989, attinente la colorazione degli autobus per servizio pubblico di linea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989;

Considerata la necessità di provvedere all'allestimento ed alla messa in esercizio di autobus attrezzati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti contemporaneamente al trasporto degli altri passeggeri;

Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli, che di esercizio delle linee;

Sentita la rappresentanza delle associazioni delle persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto, oltre il conducente, e destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti, debbono rispondere, oltre che alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, anche alle caratteristiche costruttive precisate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano ai veicoli che saranno presentati all'omologazione o che saranno riconosciuti idonei alla circolazione a partire da sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO
TECNICO

1. PREMESSA

I veicoli allestiti anche per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria, in carrozzella o non, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato tecnico.

Nel presente allegato si intende per :

- posti a sedere - spazi destinati ai passeggeri seduti predisposti per i passeggeri normodotati e per i passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti :

- passeggero in carrozzella - un passeggero handicappato in carrozzella ;

- veicolo scuola - un veicolo appositamente allestito per il trasporto in comune di bambini delle scuole materne, di scolari delle scuole elementari e di studenti delle scuole medie dell'obbligo esclusivamente seduti.

I veicoli allestiti per, od anche, per il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria, in carrozzella o non, devono, per le parti specifiche modificate per il suddetto trasporto, uniformarsi a quanto indicato nel presente decreto e nel relativo allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai veicoli non snodati o snodati, progettati e costruiti per il trasporto in comune di nove o più passeggeri, seduti od in piedi, siano essi a ridotta capacità motoria, ancorché non deambulanti, o non.

Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto si deve fare riferimento alla normativa vigente per i veicoli allestiti per il trasporto in comune delle persone normodotate.

3. DEFINIZIONI

3.1. VEICOLO

Veicolo allestito per il trasporto in comune di nove o più passeggeri, con posti o zone appositamente allestite per passeggeri a ridotta capacità motoria anche in carrozzella.

I veicoli devono essere ad un solo piano, con esclusione dell'autobus che può essere anche a due piani ; in tal caso i passeggeri a ridotta capacità motoria, in carrozzella o non, e quelli in piedi, possono essere trasportati esclusivamente sul piano inferiore dell'autobus medesimo.

3.2. VEICOLI SCUOLA

Veicoli appositamente allestiti per il trasporto in comune di bambini anche/o a ridotta capacità motoria, ancorché non deambulanti, delle scuole materne, di scolari delle scuole elementari e di studenti delle scuole medie dell'obbligo, esclusivamente seduti.

Gli allestimenti possono comprendere :

- sedili per passeggeri a ridotta capacità motoria, deambulanti;

- spazi per passeggeri in carrozzella.

Non sono consentiti allestimenti per il trasporto promiscuo di passeggeri dei vari ordini di scuola : è tuttavia consentito il trasporto contemporaneo di scolari e studenti delle scuole elementari e delle scuole dell'obbligo, purché l'allestimento si riferisca all'ordine di scuola più elevato, in riferimento ai passeggeri trasportati.

Il numero massimo di scolari o studenti trasportati risulta dalla completa occupazione della superficie disponibile da parte dei sedili specifici per il tipo di trasporto, sempre nel rispetto delle masse limiti consentite.

Non è ammessa la realizzazione di una versione "scuola" derivata da un autobus snodato.

3.3. PORTA DI SERVIZIO UTILIZZABILE DA PASSEGGERO IN CARROZZELLA

Una porta che permetta l'accesso ad un passeggero in carrozzella munita, se necessario, di dispositivo di salita.

3.4. PORTA DI EMERGENZA UTILIZZABILE DA PASSEGGERO IN CARROZZELLA

Una porta che offra un accesso ad un passeggero in carrozzella, eventualmente munita di dispositivo di discesa.

3.5. PAVIMENTO

Oltre a quanto previsto per i veicoli allestiti per il trasporto soltanto di passeggeri normodotati, il pavimento comprende le zone :

- occupate dalle carrozzelle ;
- transennate o destinate all'attrezzatura specifica per il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria.

3.6. CORRIDOIO

Oltre a quanto previsto per i veicoli allestiti per il trasporto solo di passeggeri normodotati, il corridoio :

- comprende lo spazio che consente ai passeggeri in carrozzella di accedere alla/e porta/e di servizio, appositamente allestita/e per loro ;
- non comprende lo spazio destinato allo stazionamento delle carrozzelle.

3.7. SPAZIO DI MANOVRA PER LA CARROZZELLA

E' lo spazio minimo necessario per la movimentazione della carrozzella tra la zona prevista di stazionamento e almeno una porta di servizio predisposta per il transito della carrozzella.

3.8. MASSA DELLA CARROZZELLA

Viene indicata con M_w, ed è la massa della carrozzella del passeggero a ridotta capacità motoria non deambulante, ed è convenzionalmente assunta nel valore di venticinque chilogrammi.

3.9. SUPERFICIE TOTALE DISPONIBILE PER I PASSEGGERI

Viene indicata con S_0 ed espressa in m^2, e rappresenta la proiezione orizzontale della superficie totale disponibile per i passeggeri siano essi seduti, in carrozzella ovvero in piedi.

Il corridoio e le zone di accesso ai posti a sedere ed in carrozzella appartengono a questa superficie -

3.10. SUPERFICIE DI ACCESSO

Si indica con S_a ed è espressa in m², e raffigura la proiezione orizzontale della superficie esclusivamente destinata all'accesso dei passeggeri ai posti a sedere, ovvero alle zone destinate alle carrozzelle.

3.11. NUMERO TOTALE DI POSTI PER PASSEGGERI - SIMBOLI

I simboli A, A_p e A_w rappresentano:
- A - numero dei posti a sedere per normodotati e disabili;
- A_p - numero dei posti per passeggeri in piedi;
- A_w - numero dei posti per passeggeri disabili in carrozzella.

3.12. NUMERO TOTALE DEI POSTI

E' indicato con N, ed è il risultato dalla somma $(A+A_p+A_w)$.

3.13. SUPERFICIE DESTINATA ALLO STAZIONAMENTO DELLA CARROZZELLA

E' indicata con S_w ed espressa in m², e rappresenta la proiezione orizzontale della superficie totale destinata al passeggero in carrozzella.

3.14. SUPERFICIE CONVENZIONALE DI MANOVRA PER LA CARROZZELLA

E' indicata con S_{wm} e espressa in m², e rappresenta la proiezione orizzontale della superficie minima necessaria al passeggero in carrozzella per raggiungere almeno una porta di servizio a lui destinata, assunta convenzionalmente, al solo fine della determinazione del numero massimo di passeggeri in piedi, uguale a 1,2 m² per la prima carrozzella trasportata, alla quale si sommano 0,5 m² per ogni eventuale ulteriore carrozzella trasportata.

4. CALCOLO DELLA SUPERFICIE DISPONIBILE PER I PASSEGGERI IN PIEDI

Nel calcolo della superficie disponibile per i passeggeri in piedi, indicata con S_1, si deve sottrarre dalla superficie S_0 totale di-

sponibile per i passeggeri, anche :

- la superficie convenzionale di manovra per la/e carrozzella/e

$$S_{wm} = 1,2 + (n - 1) \times 0,5 \quad m^2$$

dove *n* rappresenta il numero delle carrozzelle trasportate ;

- la superficie di stazionamento della/e carrozzella/e S_w.

5. NUMERO TOTALE DEI POSTI PER I PASSEGGERI

Il calcolo del numero totale massimo dei posti destinati ai passeggeri N_{max} e, tra questi, le eventuali persone di servizio, con esclusione del conducente, deve risultare dalla relazione :

$$N_{max} \leq [MPC - T - B - B_x - (n \times M_w)] : Q$$

dove i simboli rappresentano :

- MPC - Massa a Pieno Carico del veicolo ;
- T - tara del veicolo ;
- B - massa totale dei bagagli collocabili nei vani bagagliera eventualmente disponibili per bagagli diversi da quelli a mano ;
- B_x - massa totale dei bagagli collocabili nella bagagliera eventualmente presente sul tetto del veicolo ;
- n - numero massimo delle carrozzelle trasportabili ;
- M_w - massa della carrozzella ;
- Q - massa di un passeggero.

Per i veicoli urbani, suburbani e scuola si assume per B e per B_x il valore ZERO anche in presenza di vani o superfici apposite.

6. NUMERO DEI POSTI A SEDERE MINIMO NEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO PUBBLICO

Ad esclusione dei veicoli scuola, nei veicoli destinati al servizio pubblico e così classificati (punto 2.1.2 del D.M. 18.04.1977) si assume come numero di posti a sedere minimo il numero che esprime la superficie S_0, espressa in m² arrotondata all'unità più prossima, oppure N_{max}, quale dei due il minore.

Nel caso siano installati tre o più posti a sedere per persone

deambulanti a ridotta capacità motoria, è consentito ridurre di una unità il numero minimo di posti previsti per i veicoli allestiti per soli normodotati.

Nei veicoli urbani la presenza della carrozzella trasportabile viene conteggiata, solo agli effetti della verifica del numero minimo dei posti a sedere, come TRE posti per una carrozzella e CINQUE posti per due carrozzelle.

7. CONDIZIONI DI CARICO

Nel calcolo della percentuale minima del carico gravante sull'asse anteriore del veicolo (punto 5.3.1.2 del D.M. 18.04.1977), il 25 % della massa a pieno carico MPC viene ottenuta come segue :

- caricando ogni sedile con una massa Q posta al centro del cuscino ;
- caricando il centro di ogni area destinata alla carrozzella con una massa $Q + M_w$;
- considerando, se del caso, le masse B e B_x concentrate nei rispettivi baricentri del volume e dell'area.

8. NUMERO DEI PASSEGGERI IN PIEDI

Allo scopo di rendere più agevole la movimentazione interna, nei veicoli allestiti con posti per passeggeri a ridotta capacità motoria deambulanti e/o non, in numero maggiore od uguale al 50 % del totale dei passeggeri trasportati, la densità dei passeggeri in piedi può essere ridotta come segue :

- 4 per i veicoli urbani e suburbani ;
- 2 per i veicoli interurbani.

Nei veicoli aventi una lunghezza inferiore od uguale a 7700 mm la densità dei passeggeri in piedi, qualunque sia il numero dei passeggeri a ridotta capacità motoria trasportati, può, a scelta del costruttore, essere ridotta fino a ZERO.

9. NUMERO MASSIMO DI CARROZZELLE

Nei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea, ad esclusione dei veicoli scuola con un numero di posti attrezzati per passeggeri a ridotta capacità motoria, in carrozzella e non, inferiori al 50 % del totale dei passeggeri trasportabili, e fra questi gli eventuali accompagnatori, si assume come numero massimo di carrozzelle trasportabili :

- 3 per i veicoli di lunghezza minore od uguale a 7700 mm ;
- 2 per tutti gli altri.

10. DISPOSITIVI PER L'INCARROZZAMENTO DELLE CARROZZELLE

Il dispositivo di incarrozzamento, se presente, può essere del tipo a pedana elevatrice od a scivolo.
La presenza della pedana elevatrice o dello scivolo estratti deve essere segnalata con apposito segnale luminoso ; la richiesta si intende soddisfatta anche con l'installazione di apposita ed adeguata superficie riflettente.

10.1. PEDANA ELEVATRICE

La pedana elevatrice deve avere le seguenti caratteristiche :

- essere di tipo telecomandato (anche a fluido) e sufficientemente rigida e robusta, in modo da non procurare la caduta della carrozzella durante la sua movimentazione, e tale da sopportare un carico di 4000 N, posizionato nel baricentro della sua superficie ;

- avere un accorgimento che ostacoli il movimento della carrozzella durante la salita/discesa della pedana elevatrice ;

- contenere, assieme alla carrozzella, un accompagnatore ;

- le manovre di trasformazione e/o di approntamento della pedana elevatrice devono avvenire solo senza passeggeri che la occupino ;

- la movimentazione verticale deve avvenire solo con pedana completamente formata ed essere asservita all'apertura completa della porta.

In caso di avaria dell'impianto di azionamento durante il suo funzionamento, la pedana elevatrice deve :

- arrestarsi ;

- essere possibile farla scendere con comando manuale ;

- nel caso che, durante la discesa della pedana elevatrice, il suo perimetro , ad esclusione del lato in corrispondenza della fiancata, urti un ostacolo improvviso o non previsto,la discesa stessa deve interrompersi automaticamente.

10.2. SCIVOLO

Lo scivolo deve avere una pendenza minore od uguale al 15 % e, se del tipo telecomandato, possedere le seguenti caratteristiche :

- in caso di emergenza, o di avaria dell'impianto elettrico, o in mancanza dell'energia di azionamento, deve poter essere movimentato manualmente ;

- in caso di contatto con un ostacolo imprevisto durante la manovra di uscita, interrompere automaticamente il movimento ;

- essere convenientemente rigido e robusto da non creare problemi di stabilità al passeggero in carrozzella.

11. VERIFICA DEGLI ANGOLI DI SBALZO

Agli effetti della verifica degli angoli di sbalzo, nei veicoli classificati urbani e suburbani, muniti di sospensioni pneumatiche, non si tiene conto, per le porte di servizio realizzate negli sbalzi, dell'ingombro del primo gradino e, se del caso, della pedana elevatrice o dello scivolo, purché la parte che interferisce con l'angolo di sbalzo minimo previsto si trovi ad una distanza da terra superiore a 255 mm, valore verificato con veicolo a pieno carico ed alla quota di riferimento delle sospensioni al valore nominale.

12. ACCESSO ALL'USCITA DI EMERGENZA DA PARTE DEI PASSEGGERI IN CARROZZELLA

I passeggeri in carrozzella devono avere libero accesso alla/e

uscita/e di emergenza almeno come segue :

- nei veicoli aventi una lunghezza superiore a 7700 mm e numero di passeggeri a ridotta capacità motoria trasportabili inferiore al 50 % rispetto al totale, una uscita di emergenza ;

- in tutti gli altri casi due uscite di emergenza.

13. SCIVOLO DI EMERGENZA

L'eventuale dispositivo a scivolo della porta di emergenza per i passeggeri in carrozzella, deve essere del tipo a movimentazione manuale e può avere una pendenza diversa da quanto indicato al punto 10.2.

14. ACCESSIBILITA' ALLE PORTE DESTINATE AL TRANSITO DELLE CARROZZELLE

Le sagome di controllo per la verifica delle porte di servizio e di emergenza sono indicate in APPENDICE 1.

14.1. PORTA DI SERVIZIO

La porta di servizio per il passaggio della carrozzella, deve consentire il libero passaggio della sagoma di controllo specifica.

La sagoma di controllo, mantenuta verticale, deve essere sistemata con la faccia opposta al veicolo tangente al filo esterno del dispositivo di salita della carrozzella e quindi traslata verso l'interno del veicolo per 600 mm oltre il piano verticale tangente alla parete del veicolo sulla quale è realizzata la porta, secondo la direzione di scorrimento previsto (vedi APPENDICE 1, Fig. 1 e Fig. 2).

14.2. PORTA E PASSAGGIO DI EMERGENZA

Attraverso la porta od il passaggio di emergenza deve poter passare la sagoma specifica, mantenuta verticale durante la traslazione (vedi APPENDICE 1, Fig. 3).

15. ACCESSIBILITA' ALLE PORTE DI SERVIZIO DESTINATE AI PASSEGGERI A RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA DEAMBULANTI

Almeno una delle porte di servizio, destinate alla salita dei passeggeri, deambulanti con ridotta capacità motoria, deve avere una luce minima tale da poter far passare la sagoma di accesso prevista, nella quale la larghezza del rettangolo superiore è aumentata a 600 mm : tale richiesta può essere soddisfatta da porte doppie senza l'installazione del mancorrente centrale.

Agli effetti della determinazione del numero delle porte minimo, di cui al D.M. 18.04.1977 § 5.6.1, la porta suddetta va considerata come "porta doppia".

16. SAGOMA DI CONTROLLO DEL CORRIDOIO SUL QUALE TRANSITA LA CARROZZELLA

In APPENDICE 2 sono indicate le caratteristiche della sagoma di controllo del corridoio, relativa alla movimentazione della carrozzella.

Il corridoio, per quanto transitabile dalle carrozzelle, deve essere progettato e realizzato in modo da permettere il libero passaggio della sagoma specifica di controllo ; è tuttavia consentita l'interferenza di detta sagoma con non più di due spazi destinati ai passeggeri.

17. PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI TRANSITO DELLE CARROZZELLE

Non sono consentiti gradini, ancorché bassi, nelle zone di transito delle carrozzelle.

Non è consentito il transito delle carrozzelle attraverso la sezione snodata di un autobus snodato.

Le zone di transito delle carrozzelle non devono avere pendenze longitudinali del pavimento superiori al 6 %.

18. DISTANZA FRA I SEDILI DESTINATI ALLE PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA NON IN CARROZZELLA

Le distanze, per i sedili destinati ai passeggeri con ridotta capacità motoria non in carrozzella, sono indicate in APPENDICE 3.

Le verifiche vanno eseguite con veicolo e controlli orizzontali e devono interessare la zona centrale del sedile per una larghezza di 100 mm.

19. PROFONDITA' DELLA SUPERFICIE DI APPOGGIO DEI PIEDI PER I SEDILI DESTINATI A PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA ORIENTATI FRONTE A FRONTE

La superficie di appoggio dei piedi di due sedili orientati fronte a fronte, e destinati a persone con ridotta capacità motoria, può essere ridotta, nei seguenti veicoli, fino ad una profondità minima di

- 450 mm per minibus, autobus e autobus snodati ;
- 400 mm per veicoli scuola destinati alle scuole medie dell'obbligo ;
- 350 mm per veicoli scuola destinati alle scuole elementari ;
- 300 mm per veicoli scuola destinati alle scuole materne.

20. SPAZIO DISPONIBILE PER IL PASSEGGERO DEAMBULANTE CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA SEDUTO IMMEDIATAMENTE DIETRO AD UNA PARATIA

Al passeggero deambulante con ridotta capacità motoria seduto immediatamente dietro ad una paratia deve essere garantito uno spazio minimo di 300 mm davanti al piano verticale tangente al filo anteriore del sedile non compresso.

21. SPAZIO DI STAZIONAMENTO DESTINATO AL PASSEGGERO IN CARROZZELLA

Al passeggero in carrozzella deve essere garantito uno spazio minimo di stazionamento delle seguenti dimensioni :

- superficie di base 700 x 1100 mm ;
- altezza 1500 mm.

21.1. CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO DESTINATO ALLO STAZIONAMENTO DELLA CARROZZELLA

Lo spazio destinato allo stazionamento della carrozzella deve essere dotato di idoneo dispositivo per il bloccaggio della medesima ed essere delimitato da apposite strutture rigide, o mancorrenti, estese come segue .

- carrozzella disposta fianco marcia :
  lateralmente fino a circa 500 mm avanti il lato posteriore, con riferimento all'orientazione del passeggero, della superficie destinata allo stazionamento della carrozzella;

- carrozzella disposta in direzione di marcia e affiancata alla parete del veicolo :
  la sola parete laterale soddisfa la richiesta dell'allinea precedente : in questo caso deve essere previsto un appiglio su detta fiancata posizionato circa 500 mm avanti il lato posteriore, con riferimento all'orientazione del passeggero, della superficie destinata allo stazionamento della carrozzella ,

- posteriormente :
  per tutta la larghezza dello spazio interessato dalla carrozzella ;

- mancorrenti ed appigli :
  i mancorrenti laterali e gli appigli devono distare dal pavimento più di 500 mm e meno di 800 mm.

22. SEDILI DESTINATI AI PASSEGGERI DEAMBULANTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA

Sui veicoli aventi una lunghezza minore od uguale a 7700 mm e

su quelli aventi un numero di posti per disabili maggiore od uguale al 50 % dei passeggeri trasportati, i sedili destinati a passeggeri deambulanti con ridotta capacità motoria devono essere dotati di :

- poggiatesta ;
- braccioli, anche mobili ;
- cinture di sicurezza a quattro punti munite di arrotolatore, del tipo conforme al regolamento 16/ECE.

23. INTERFERENZE

Nello spazio destinato al passeggero deambulante con ridotta capacità motoria, seduto, è consentita l'interferenza di dispositivi specifici per il contenimento del passeggero, realizzati in funzione della necessità conseguente all'handicap previsto.

24. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DELLE ZONE DESTINATE ALLE CARROZZELLE

Deve essere prevista una illuminazione interna, di tipo elettrico, in grado di rischiarare le zone destinate alle carrozzelle.

25. IDEOGRAMMI

Appositi ideogrammi, interni ed esterni, indicheranno la presenza di sedili specifici per persone deambulanti, a ridotta capacità motoria, e, se del caso, la possibilità di trasportare passeggeri non deambulanti in carrozzella.

Detti ideogrammi sono rappresentati in APPENDICE 4.

Gli ideogrammi devono essere di colore bianco su fondo azzurro, quest'ultimo ottenuto anche per trasparenza, e applicati per sovrapposizione.

25.1. IDEOGRAMMA "PASSEGGERO NON DEAMBULANTE"

L'ideogramma è rappresentato in APPENDICE 4, fig. 1; e deve es

sere applicato all'esterno del veicolo :

- sul lato sinistro della porta di servizio specifica, al di sotto del filo inferiore dei finestrini, anche in asse con eventuali fascie colorate in cintura ;

- sulla testata anteriore del veicolo, al di sotto del filo inferiore del parabrezza, sul lato destro del veicolo.

L'applicazione dell'ideogramma deve garantirne la chiara e facile lettura, pur se applicato su superficie non piana e verticale.

25.2. IDEOGRAMMA "PASSEGGERO A RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA"

L'ideogramma è rappresentato in APPENDICE 4, fig. 2, nelle dimensioni corrispondenti al TIPO I e al TIPO II.
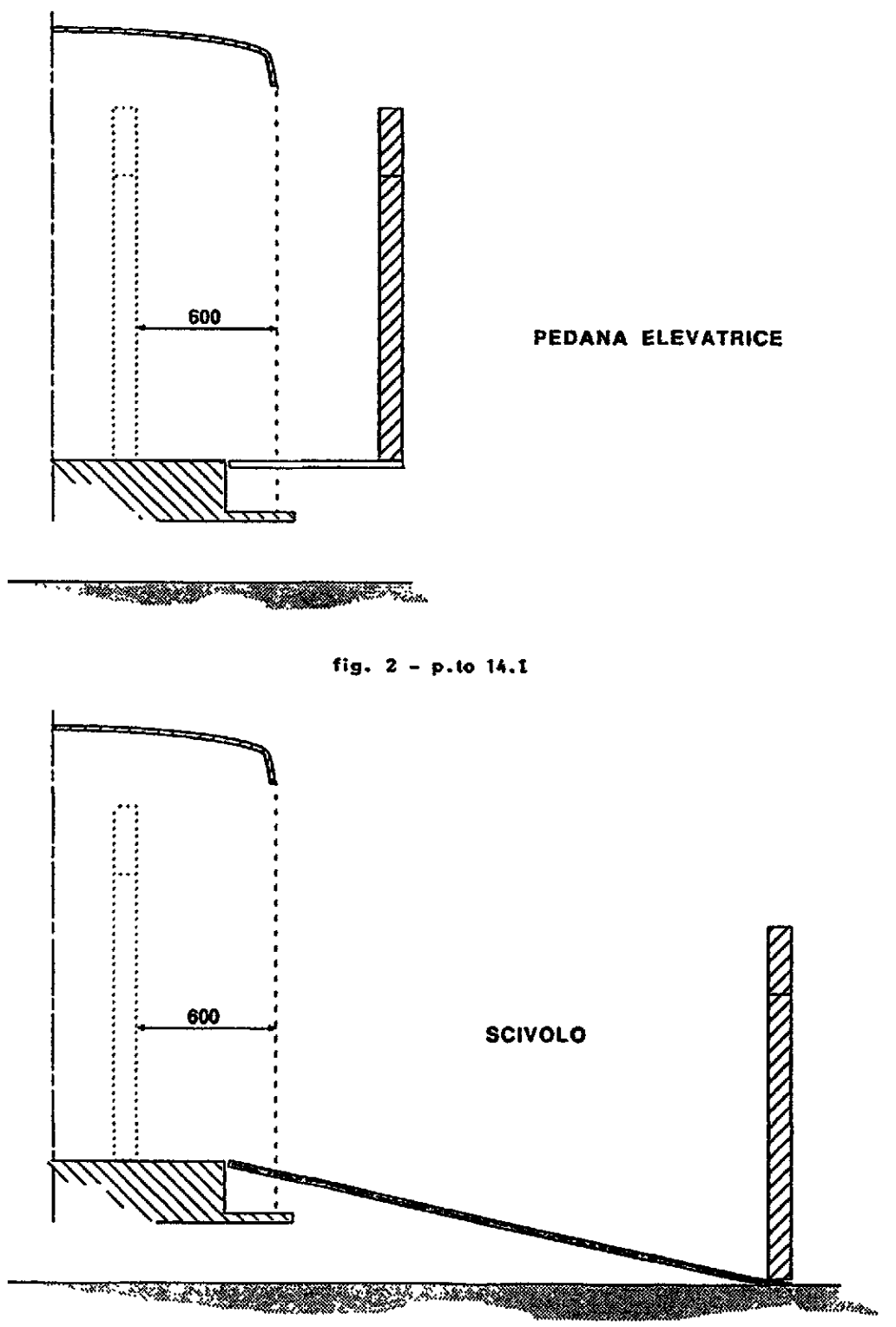
25.2.1. Installazione all'esterno del veicolo

Deve essere applicato l'ideogramma di TIPO I, nell'identica posizione indicata al paragrafo 25.1.

25.2.2. Installazione all'interno del veicolo

Deve essere applicato l'ideogramma di TIPO II in corrispondenza di ogni posto per passeggero a ridotta capacità motoria.

VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO IN COMUNE DI PERSONE
Trasporto di persone a ridotta capacità motoria - accessibilità alle porte di servizio destinate al passaggio di una carrozzella

APPENDICE 1
(pag. 1/3)

fig. 1 - p.to 14.1

TIPO E CATEGORIA DEI VEICOLI		A	H
Autobus Autobus snodato	urbano suburbano	400	1800
Minibus	urbano suburbano	300	1700
Minibus Autobus Autobus snodato	interurbano gran turismo privato	150	1550
Veicoli scuola		150	1550

NOTA: misure in millimetri

Data: 1991.07.18

APPENDICE 1
(pag. 2/3)
VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO IN COMUNE DI PERSONE
Trasporto di persone a ridotta capacità motoria - accessibilità alle porte di servizio destinate al passaggio di una carrozzella
600
PEDANA ELEVATRICE
600
SCIVOLO
Data: 1991.07.18

fig. 2 - p.to 14.1

VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO IN COMUNE DI PERSONE
Trasporto di persone a ridotta capacità motoria - accessibilità alle porte di emergenza destinate al passaggio di una carrozzella
APPENDICE 1
(pag. 3/3)
R. 50
1250
800
100
Data: 1991.07.18

fig. 3 - p.to 14.2

VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO IN COMUNE DI PERSONE Trasporto di persone a ridotta capacità motoria - sagoma di controllo del corridoio sul quale transita la carrozzella (§ 16)	APPENDICE 2

1350
~150
800
700
R.50
600
500
R.50
500
A
B

LEGENDA
A - n° 2 ruote posteriori ad asse fisso
B - n° 1 ruota anteriore girevole

NOTA misure in millimetri
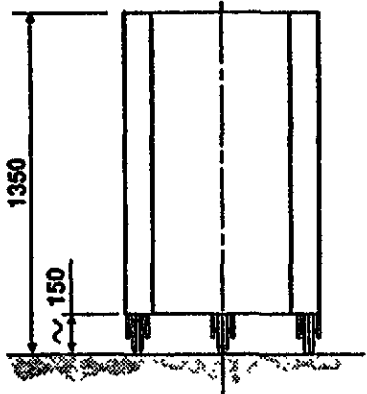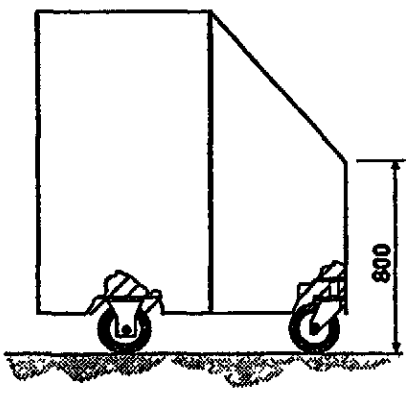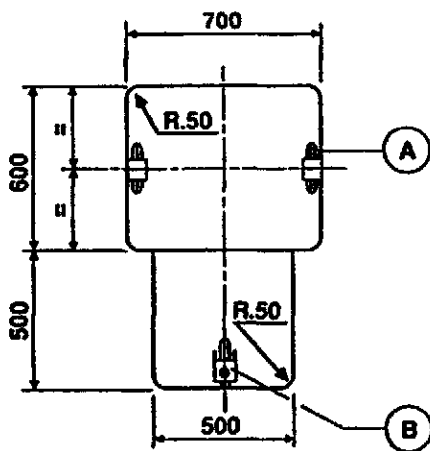
Data: 1991.07.18

VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO IN COMUNE DI PERSONE Trasporto di persone a ridotta capacità motoria - distanza fra i sedili destinati alle persone con ridotta capacità motoria, non in carrozzella (§ 18)	APPENDICE 3

TIPO E CATEGORIA DEI VEICOLI		L (min.)	H (min.)	D	M (min.)	N (min.)
Autobus Minibus Autobus snodato	urbano, suburbano, interurbano e privato	1350	700	620	250	500
Veicoli scuola	bambini per scuole materne	1050	500	550	180	350
	alunni delle elmentari e delle medie dell'obbligo	1150	650	550	250	450

NOTA: misure in millimetri

Data: 1991.07.18

FIG. 1 - Ideogramma "passeggero non deambulante"

FIG. 2 - Ideogramma "passeggero a ridotta capacità motoria"

Tipo	A	B
I	150	130
II	75	65

NOTA: misure in millimetri

91A3291

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651355) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 78.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti *deve essere versato sul c/c postale n.* **387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 2.600